

DELIBERAZIONE 31 GENNAIO 2022

35/2022/R/EEL

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI COMPONENTI TARIFFARIE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI DEL SETTORE ELETTRICO PER IL I TRIMESTRE 2022

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1189^a *bis* riunione del 31 gennaio 2022

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017 (di seguito: decreto 21 dicembre 2017);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 27 ottobre 2021 (di seguito: decreto 27 ottobre 2021);
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito: legge di Bilancio 2022);
- il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (di seguito: decreto Sostegni-*ter*);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2017, 921/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 921/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 maggio 2018, 285/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 285/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 21 maggio 2019, 192/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 192/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2021, 231/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 231/2021/R/eel);

- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il NPR1 2020-2023, approvato con la deliberazione 231/2021/R/eel, valido a partire dal 1 luglio 2021 (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2021, 278/2021/R/com (di seguito: deliberazione 278/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 2 novembre 2021, 479/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 479/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2021, 635/2021/R/com (di seguito: deliberazione 635/2021/R/com).

CONSIDERATO CHE:

- nel corso del 2021 e dei primi mesi del 2022 si è evidenziato uno scenario fortemente rialzista sui prezzi delle *commodities* energetiche, a livello sia internazionale sia nazionale, in riferimento al prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica e del gas, con impatti straordinari sull’aggiornamento delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché effetti significativi anche sui prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale nel mercato libero;
- in relazione a tale situazione, al fine di contenere, nell’ambito del possibile, l’impatto sugli utenti finali, l’Autorità ha adottato misure straordinarie in occasione dell’aggiornamento tariffario del III trimestre 2021, del IV trimestre 2021 e del I trimestre 2022, rese possibili grazie alle disposizioni adottate dal Governo, che hanno previsto l’erogazione da parte del Bilancio dello Stato delle risorse necessarie;
- per il I trimestre 2022, in particolare, l’Autorità, con la deliberazione 635/2021/R/com, in relazione al settore elettrico, ha confermato le aliquote delle componenti tariffarie *ASOS* e *ARIM*, vigenti al IV trimestre 2021; e che dette aliquote prevedono un livello ridotto della componente tariffaria *ASOS* per tutte le tipologie di utenze, nonché aliquote annullate per la medesima componente tariffaria *ASOS* e per la componente tariffaria *ARIM* per tutte le utenze di cui al comma 2.2, lettera a), del TIT (utenze domestiche), nonché per le utenze di cui al comma 2.2, lettera d), del medesimo TIT (utenze in bassa tensione) con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
- il minor gettito derivante dalla manovra di cui al precedente alinea è compensato dalle risorse da parte del Bilancio dello Stato rese disponibili dall’articolo 1, comma 505, della legge di Bilancio 2022.

CONSIDERATO CHE:

- con il decreto Sostegni-*ter* il Governo ha adottato ulteriori misure al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;
- in particolare, l’articolo 14 del decreto Sostegni-*ter* prevede che:

- a. *“Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ad integrazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 504, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022, con decorrenza dal 1 gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico” (comma 1);*
- b. *“Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.200 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all’anno 2022, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull’apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)” (comma 2).*

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto 21 dicembre 2017, prevede che, per le imprese di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto, caratterizzate da un indice di intensità elettrica su VAL maggiore o uguale al 20% (di seguito: imprese aventi classe di agevolazione VAL.x), il livello di contribuzione agli oneri riconducibili alla tariffa A3* è pari al minor valore tra quello calcolato in funzione dell’intensità elettrica sul VAL (di cui alla Tabella 1 del medesimo articolo) e quello di cui al medesimo articolo 4, comma 1, lettera b);
- il comma 7.1 dell’Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel prevede che le imprese a forte consumo di energia elettrica aventi classe di agevolazione VAL.x versano alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) il livello di contribuzione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto 21 dicembre 2017 con modalità e tempistiche che sono state successivamente stabilite con la deliberazione 285/2018/R/eel;
- il comma 7.2 dell’Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel prevede che gli importi da versare di cui al comma 7.1 sono, di norma, ripartiti in almeno 2 rate di uguale importo;
- le disposizioni del decreto 21 dicembre 2017, di fatto, prevedono che ciascuna impresa avente classe di agevolazione VAL.x paghi un contributo che è il minor valore tra quello calcolato sulla base del VAL e quello che l’impresa pagherebbe qualora fosse inclusa nelle Classi di agevolazione FAT.x; e che tale minor valore è calcolabile solo a consuntivo, sulla base dei consumi effettivi dell’impresa in questione registrati nell’anno di competenza;
- con la deliberazione 285/2018/R/eel, l’Autorità ha approvato le *“Procedure e modalità di cui al punto 6 della deliberazione 921/2017/R/eel”* (cfr Allegato A

alla deliberazione) (di seguito: Procedure Energivori), che includono, tra l'altro, le modalità con cui la Cassa procede alla riscossione della contribuzione da parte delle imprese a forte consumo di energia elettrica aventi classe di agevolazione VAL.x;

- in particolare, le Procedure Energivori prevedono che:
 - a. l'attività di esazione delle contribuzioni dovute, per l'anno di competenza n , dalle imprese aventi classe di agevolazione VAL.x è effettuata dalla Cassa in acconto nel corso dell'anno n e a conguaglio nell'anno $n+1$;
 - b. entro il 31 maggio dell'anno n , la Cassa pubblica l'importo delle due rate uguali da versare in acconto (entro il 30 giugno e 31 dicembre dell'anno n), pari complessivamente al 100% del livello minimo di contribuzione previsto all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto 21 dicembre 2017;
 - c. entro il 30 settembre dell'anno $n+1$, la Cassa verifica i dati di prelievo dell'anno di competenza n di tutte le imprese aventi classe di agevolazione VAL.x; e che, sulla base dei dati di cui sopra, la Cassa verifica il valore minimo di contribuzione tra quello riportato nella tabella 1 di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto 21 dicembre 2017 e quello applicabile ai sensi della lettera b) del medesimo comma;
 - d. entro il 30 novembre dell'anno $n+1$, la Cassa pubblica il valore definitivo della contribuzione da pagare per l'anno n , sulla base del valore minimo come sopra calcolato;
- con la deliberazione 192/2019/R/eel, l'Autorità ha integrato le disposizioni di cui alla deliberazione 285/2018/R/eel, prevedendo, tra l'altro, la possibilità per le imprese aventi classe di agevolazione VAL.x di richiedere l'attribuzione della classe di agevolazione FAT.x di pertinenza, nei casi in cui per l'impresa medesima il contributo dovuto valutato in proporzione al VAL risulti superiore a quello dovuto in base alla classe FAT.x di pertinenza;
- tale disposizione dà la possibilità alle imprese aventi classe di agevolazione VAL.x, che ritengano già *ex ante* che il minor valore di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto 21 dicembre 2017 sia quello calcolato nelle Classi FAT.x, di passare direttamente a tali Classi di agevolazione;
- stante l'attuale incertezza in relazione alle condizioni del mercato elettrico nei prossimi mesi tale valutazione risulta difficile;
- il decreto 27 ottobre 2021 ha previsto che, ai fini dell'iscrizione all'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2022, i dati dell'annualità 2020 non siano utilizzati ai fini del calcolo dell'intensità elettrica rispetto al VAL e al fatturato;
- con la deliberazione 479/2021/R/eel, l'Autorità ha dato disposizioni attuative alla Cassa in merito a quanto previsto dal decreto 27 ottobre 2021, prevedendo, tra l'altro, che *“ai fini del calcolo del livello di contribuzione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 21 dicembre 2017, è utilizzata la media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento, con esclusione dei dati dell'annualità 2020”* (cfr punto 2, lettera c)).

RITENUTO OPPORTUNO:

- dare immediata attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto *Sostegni-ter*, rettificando, con vigenza dal 1 gennaio 2022, quanto già disposto dalla deliberazione 635/2021/R/com e annullando per il I trimestre 2022 le aliquote vigenti delle componenti tariffarie *ASOS* e *ARIM* per tutte le utenze;
- definire specifici obblighi nei confronti dei venditori al fine di assicurare ai clienti finali che ne hanno diritto il totale trasferimento tempestivo dei benefici delle disposizioni introdotte con l'articolo 14 del decreto *Sostegni-ter*; a tale fine, prevedere specifici tempi per le modalità di applicazione dei corrispettivi transitoriamente ridotti nelle fatture nonché appositi obblighi di trasferimento del suddetto beneficio con riferimento a tutti i contratti sottoscritti sul libero mercato;
- prevedere che, per l'anno 2022, la prima rata, da versare in acconto da parte delle imprese aventi classe di agevolazione VAL.x alla Cassa entro il 30 giugno 2022, sia posta pari al 25% del livello minimo di contribuzione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto 21 dicembre 2017, calcolato utilizzando la media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento, con esclusione dei dati dell'annualità 2020 (come previsto dal punto 2, lettera c), della deliberazione 479/2021/R/eel), in modo da ridurre gli eventuali conguagli da regolare nel mese di novembre 2023 da parte della medesima Cassa;
- dare mandato alla Cassa di procedere, in via eccezionale per l'anno 2022, alle opportune modifiche alle "Procedure Energivori";
- impartire disposizioni alla Cassa in relazione alla destinazione dei contributi da parte del Bilancio dello Stato previsti dall'articolo 14, comma 2, del decreto *Sostegni-ter*, in particolare in relazione alla loro destinazione ai diversi conti di gestione interessati

DELIBERA

Articolo 1

Abrogazione disposizioni della deliberazione 635/2021/R/com

- 1.1 I commi 2.1, 2.2 2.3, 2.5 e 2.6 della deliberazione 635/2021/R/com sono abrogati.

Articolo 2

Componenti tariffarie relative al settore elettrico

- 2.1 I valori della componente tariffaria *ASOS* in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2022, per le utenze che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, sono fissati pari a zero, come indicato nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento.
- 2.2 I valori della componente tariffaria *ASOS* in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2022, per le utenze che sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia

elettrica, sono fissati pari a zero, come indicato nelle Tabelle 2, 3, 4 e 5 allegata al presente provvedimento.

- 2.3 I valori della componente tariffaria *ARIM* in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2022 sono fissati pari a zero, come indicato nella Tabella 6 allegata al presente provvedimento.
- 2.4 I valori delle componenti tariffarie *ASOS*, *ARIM* (poste pari a zero), UC3 e UC6 in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2022, per il soggetto di cui al comma 32.1 del TIT, sono fissati come indicato nella Tabella 7 allegata al presente provvedimento.

Articolo 3

Disposizioni in materia di fatturazione

- 3.1 Qualora, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano stati già emessi documenti di fatturazione relativi alla fornitura di energia elettrica di competenza del periodo 1 gennaio – 31 marzo 2022, i conguagli spettanti in applicazione dell'articolo 2 devono essere effettuati entro la seconda fatturazione successiva.
- 3.2 Qualora l'offerta commerciale sottoscritta dal cliente non preveda l'applicazione diretta delle componenti tariffarie *ASOS* e *ARIM*, ciascuna impresa di vendita garantisce che il cliente finale ottenga una riduzione della spesa in misura pari alla differenza tra l'applicazione delle aliquote delle suddette componenti tariffarie, come fissate all'articolo 2 della deliberazione 635/2021/R/com, e quelle di cui all'articolo 2 del presente provvedimento.

Articolo 4

Disposizioni in merito alle imprese a forte consumo di energia elettrica aventi classe di agevolazione VAL.x per l'anno 2022

- 4.1 La prima rata da versare in acconto alla Cassa entro il 30 giugno 2022 da parte delle imprese aventi classe di agevolazione VAL.x è posta pari al 25% del livello minimo di contribuzione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto 21 dicembre 2017, calcolato utilizzando la media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento, con esclusione dei dati dell'annualità 2020 (come previsto dal punto 2, lettera c), della deliberazione 479/2021/R/eel).
- 4.2 È dato mandato alla Cassa di procedere, in via eccezionale per l'anno 2022, alle opportune modifiche alle Procedure Energivori ai sensi di quanto previsto al precedente comma 4.1.

Articolo 5

Disposizioni finali

- 5.1 Le risorse di cui all'articolo 14, comma 2, del Decreto Sostegni-ter, da versare alla Cassa ai sensi del medesimo decreto, sono destinate:
- per 2,69% al Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui al comma 41.1, lettera a), del TIT;
 - per 87,24% al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al comma 41.1, lettera b), del TIT;
 - per 3,59% al Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali, di cui al comma 41.1, lettera c), del TIT;
 - per 0,53% al Conto per il finanziamento dell'attività di ricerca, di cui al comma 41.1, lettera d) del TIT;
 - per 0,77% al Conto per le integrazioni tariffarie di cui al Capitolo VII, comma 3, lettera a), del provvedimento CIP n. 34/74, di cui al comma 41.1, lettera h), del TIT;
 - per 0,00% al Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica, di cui al comma 41.1, lettera i), del TIT;
 - per 0,58% al Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 368/03, di cui al comma 41.1, lettera l), del TIT;
 - per 4,00% al Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio, di cui al comma 41.1, lettera p), del TIT;
 - per 0,60% al Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale, di cui al comma 41.1, lettera r), del TIT.
- 5.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it ed entra in vigore dal 1 gennaio 2022.

31 gennaio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini